

Recensione a Lucia Scaffardi, *Giustizia genetica e tutela della persona. Uno studio comparato sull'uso (e abuso) delle Banche dati del DNA a fini giudiziari*, Padova, CEDAM, 2017*

Simone Penasa

1. Lo studio degli effetti – giuridici, sociali, istituzionali – derivanti dall'incrocio tra fenomeno giuridico e innovazione tecnologica, che tende ad essere convenzionalmente ricondotto al biodiritto, oltre a coinvolgere a livello “micro” (utilizzando concetti tipici della scienza della comparazione giuridica) aspetti della vita umana caratterizzati da un elevato livello di complessità etica e scientifica, a livello “macro” può senz'altro rappresentare un punto di osservazione privilegiato al fine di individuare, sistematizzare e infine comprendere le dinamiche contemporanee che caratterizzano tipicamente gli ambiti, gli strumenti e le sfide del costituzionalismo: la centralità della persona e il rapporto di quest'ultima con il potere (in una prospettiva globale, da intendersi ormai non soltanto in senso statale); la fluida relazione che si instaura e viene accentuata in ambito biogiuridico tra poteri (in particolare tra potere legislativo e potere giudiziario), fino a coinvolgere la “storica” lotta tra sicurezza pubblica e libertà individuali.

La disciplina delle banche dati del DNA a fini giudiziari rappresenta un contesto particolarmente utile a rappresentare le dinamiche – e gli obiettivi – appena descritti: nonostante possa apparentemente essere considerata come una questione settoriale e limitata, le questioni giuridiche emergenti da tale ambito finiscono con il coinvolgere il nucleo duro delle garanzie costituzionali (come messo in luce nel primo capitolo dell'opera, in particolare la triangolazione tra libertà, *privacy* e dignità della persona, p. 28 ss.); inoltre, sono destinate a coinvolgere potenzialmente fasce crescenti di

* Lo scritto non è stato sottoposto a referaggio.

popolazioni, direttamente (il fenomeno della cd. mappatura di popolazione) e indirettamente (la tecnica, che esprime anche precise scelte di politica criminale, del *familial screening and searching*).

Di fronte ad un fenomeno giuridico caratterizzato da una composizione multilivello (particolarmente efficace l'immagine dei "cerchi concentrici" utilizzata dall'Autrice fin dall'Introduzione al fine di raffigurare la struttura delle fonti coinvolte in tale ambito, dalla dimensione sovranazionale e internazionale fino a quella nazionale, p. XXIII) e in costante e inevitabile divenire (la determinazione del limite fisiologico – in particolare dal punto di vista del rapporto tra le fonti e della tutela effettiva dei diritti – di tale fluidità normativa rappresenta una delle sfide più probanti per i regolatori ed i giuristi che si trovino a studiare tale contesto), tanto l'obiettivo della comprensione del fenomeno giuridico ad esso correlato quanto l'eventuale ulteriore finalità di individuare indici normativi utili a orientare pro futuro l'esercizio di discrezionalità politica in tale ambito possono trovare nell'utilizzo del metodo comparato un ausilio essenziale. Infatti, se l'innovazione tecnologica aumenta e fa "esplosione" la complessità tipica dei fenomeni sociali, la comparazione può contribuire – in quanto sorretta da un preciso e chiaro impianto metodologico (cfr. p. XX dell'Introduzione) – alla razionalizzazione e comprensione delle dinamiche da essa instaurate, giungendo infine alla individuazione di strumenti concettuali, normativi e istituzionali utili ad una sua gestione "sostenibile" dal punto di vista costituzionale. Utilizzando concetti tipici della comparazione giuridica, quindi, si tratta di "liberare" le finalità tipiche della comparazione in un rapporto costante tra livello descrittivo, finalizzato alla proposta di una modellistica in grado di rendere i diversi approcci normativi adottati ed adottabili (cap. III), e livello propriamente normativo, funzionale a isolare e sistematizzare indicatori e parametri in grado di orientare pro futuro i regolatori nazionali, in primis (ma non esclusivamente) il legislatore.

2. Il libro di Lucia Scaffardi si muove ed esprime pienamente questa traiettoria concettuale. Ciò emerge fin dalla struttura dell'opera, nella quale ad una prima parte finalizzata a definire la griglia concettuale della ricerca (in particolare l'Introduzione, che deve essere considerata parte integrante del percorso di studio, e il

Capitolo I), segue una seconda parte, nella quale l'Autrice affronta in una prospettiva multilivello e comparata lo svolgersi (e il modificarsi) della disciplina delle banche dati di DNA a fini investigativi in una serie di ordinamenti nazionali (Capitoli II e III); per giungere, tenendo fede all'immagine della struttura a cerchi concentrici utilizzata nell'Introduzione, all'analisi della evoluzione della normativa italiana in materia, compiuta anche alla luce dei risultati della comparazione svolta in precedenza (Cap. IV). Infine, nelle Considerazioni conclusive, si ritorna – almeno per quella che è stata la lettura di chi scrive questa recensione – al livello “macro”, senza pronunciare “l'ultima parola” sul modello regolativo più adeguato ad affrontare tale complessità (p. 249), ma offrendo chiavi di lettura utili a comprendere quest'ultima e infine affrontarla con gli strumenti tipici di un costituzionalismo in dialogo – che coesiste e viene arricchito (p. 250) – dall'apporto – sfidante e probante – dell'innovazione scientifico-tecnologica.

Si possono pertanto individuare tre livelli di rilevanza all'interno dell'opera:

a) il primo, relativo al metodo utilizzato, riconosce – da un lato – l'essenziale apporto che la comparazione può fornire rispetto alla comprensione di un fenomeno ontologicamente dinamico e – dall'altro lato – assume il “continuo intreccio tra il piano tecnico-scientifico e quello giuridico” (p. XIV) quale fattore ineludibile destinato a orientare non solo l'analisi giuridica ma anche il processo di produzione normativa;

b) il secondo, relativo al livello “macro”, coinvolge – come anticipato – il necessario adattamento degli strumenti tipici del costituzionalismo alla interdipendenza tra diritto e altre scienze, che provoca un aumento di complessità tutta interna al fenomeno giuridico, in vista della realizzazione dell'obiettivo tipico di uno stato costituzionale: un bilanciamento sostenibile tra differenti beni costituzionalmente rilevanti, che nel caso di specie – l'utilizzo di informazioni genetiche a fini di lotta alla criminalità – coinvolge la garanzia della sicurezza dei cittadini, da un lato, e la tutela della dignità umana e la centralità della persona, dall'altro lato (p. XV);

c) il terzo, relativo al livello “micro”, riguarda l'analisi e la sistematizzazione delle soluzioni normative e istituzionali adottate nei diversi ordinamenti analizzati (Stati Uniti, Regno Unito, Germania,

Francia, Portogallo, oltre all'Italia), la cui selezione viene accuratamente giustificata fin dall'Introduzione (p. XXII), e che risulta funzionale a rispondere alla *research question* enunciata in chiusura dell'Introduzione: «acclarato l'irrinunciabile utilizzo di questa "prova scientifica", qual è oggi il bilanciamento possibile tra le ragioni securitarie e la tutela delle libertà individuali in un contesto che deve obbligatoriamente tenere conto di una sempre crescente biologizzazione della sicurezza?» (p. XXV).

Dalla lettura dell'opera, appare evidente una solida linea di continuità e coerenza concettuale e metodologica tra i livelli appena enucleati, i quali trovano il proprio baricentro nel comune obiettivo di analizzare «il rilevante tema del rapporto tra innovazione tecnologica e rispetto dei diritti della persona nel difficile equilibrio con le esigenze securitarie legate alla lotta alla criminalità e al terrorismo» (p. XIX): una integrazione evidente tra una questione "di sistema" – il bilanciamento tra libertà individuale e sicurezza pubblica – e una "di settore" – l'utilizzo di informazioni genetiche e campioni biologici a fini giudiziari – che possono trovare una fisiologica composizione attraverso l'utilizzo, da parte del giurista ma auspicabilmente anche da parte del regolatore, di un metodo interdisciplinare e comparato che finisca con il rafforzare gli istituti giuridici di tutela e bilanciamento attraverso una loro contaminazione con concetti e strumenti extra-giuridici (p. 250-251).

3. Al fine di rappresentare i diversi livelli di rilevanza dell'opera, è possibile riferirsi ad altrettante "parole chiave", utili ad esprimerne le caratteristiche principali: integrazione (dei metodi di analisi e delle fonti giuridiche), bilanciamento (degli interessi in gioco) e dinamicità (dei modelli normativi derivabili dalla comparazione).

3.1. Il concetto di integrazione riferito al metodo esprime una duplice rilevanza: da un lato, si riferisce all'opportunità di una costante interrelazione – complementarietà – tra dimensione giuridica e dimensione scientifica sia rispetto alla produzione della regolazione sia rispetto all'analisi di quest'ultima; dall'altro lato, esso consente di richiamare la dinamica che caratterizza il rapporto tra fonti nell'ambito oggetto dell'opera – ma si potrebbe dire della regolazione

giuridica del fenomeno tecnico-scientifico nel suo complesso – tanto in senso verticale (in una prospettiva quindi multilivello) quanto in senso orizzontale (la compresenza di una pluralità di fonti all'interno del medesimo ordinamento).

Rispetto al primo elemento, riferito al rapporto tra dimensione giuridica e dimensione tecnico-scientifica, l'ambito delle banche dati del DNA risulta particolarmente paradigmatico, in particolare al fine di cogliere – e quindi di attribuirvi rilevanza nel momento della selezione della risposta giuridica più adeguata e sostenibile – le potenzialità in termini di realizzazione degli obiettivi di tutela (punizione e prevenzione dei reati) ma anche i rischi prodotti in tale ambito dall'innovazione tecnologica: in termini di garanzia in concreto dei diritti e libertà delle persone coinvolte, le quali finiscono per estendersi fino a coinvolgere potenzialmente gli appartenenti alla famiglia “genetica” del soggetto-fonte delle informazioni genetiche e dei campioni biologici (in particolare, p. 173 in riferimento al caso statunitense; p. 216 in riferimento al caso italiano); ma anche in termini di affidabilità delle informazioni ricavabili dal materiale genetico (p. XVIII, in termini generali; p. 214, riferito al caso italiano) e degli strumenti di conservazione e stoccaggio del medesimo, le banche dati, la cui specificità richiede speciali garanzie di natura organizzativa e gestionale. Ciò emerge in particolare nell'Introduzione e nel Capitolo I, in cui l'innovazione tecnologia, che ha consentito di passare dall'impronta digitale al DNA *fingerprint* e quindi di rafforzare gli strumenti preventivi e repressivi delle forze di polizia e di sicurezza delle società contemporanee, viene analizzata quale ulteriore occasione di riflessione rispetto ai possibili effetti delle politiche criminali adottate sulla “persona nella sua dimensione costituzionale” (p. 28). Da tale, inestricabile intreccio, deriva l'esigenza – secondo l'Autrice – di non poter disgiungere, nel momento in cui ci si ponga nell'ottica della disciplina di tale ambito, l'eccezionalità dell'informazione genetica da una «complessiva analisi dei rischi di discriminazione, personale e collettiva, che mette necessariamente in gioco anche i diritti fondamentali» (p. 44), all'interno del perimetro delle garanzie costituzionali definito dalla libertà personale (rispetto alla quale è necessario assicurare il pieno rispetto del riferimento ex art. 13 Cost. ai “casi” e ai “modi” di eventuali limitazioni), dalla *privacy* (destinata ad assumere una

configurazione multidimensionale in ambito genetico) e dalla dignità della persona (da valutarsi in senso obiettivo, p. 44).

Questi rilievi conducono al secondo livello di interesse del concetto di integrazione, relativo alla configurazione plurale (oltre che multilivello) delle fonti di disciplina nell'ambito oggetto dello studio. Secondo un andamento che trova conferma nel caso di specie nell'analisi comparata svolta nel Capitolo III e che sembra confermare una tendenza tipica del fenomeno biogiuridico nel suo complesso, una volta effettuata la scelta – metodologicamente “dovuta” ma non scontata dal punto di vista della scienza comparata – di integrare la *law in the books* con la *law in action*, una costante sembra emergere dall'analisi svolta: pur all'interno di ordinamenti giuridici che tendono ad esprimere approcci di politica criminale e normativi ampiamente differenziati, un elemento di convergenza è rappresentato dalla capacità conformativa di ciascun modello espressa dal formante giurisprudenziale, il quale viene a porsi quale vero e proprio metronomo dell'evoluzione che caratterizza i diversi modelli regolatori analizzati. La centralità, che a parere di chi scrive si inserisce appieno nella fisiologia del biodiritto, della giurisprudenza viene anche simbolicamente espressa dai numerosi richiami svolti nel testo al *leading case* Marper v UK della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma non si riduce a questo richiamo.

In ogni ordinamento analizzato il ruolo della giurisprudenza si rivela centrale, sia quando esso rappresenti un elemento strutturale dell'impianto legislativo – ad esempio attraverso l'utilizzo della ben nota tecnica della delega di bilanciamento in concreto a favore dei giudici, spesso in funzione di una più adeguata ed effettiva tutela dei diritti delle persone coinvolte (ad esempio, rispetto alla concreta determinazione dell'ambito di applicazione delle eccezioni ai divieti di utilizzo dei dati previsti dalle legislazioni nazionali come nel Regno Unito, p. 107, o in materia di consenso alla conservazione o ai tempi e modalità di distruzione dei campioni e delle informazioni); sia quando esso emerga in modo surrettizio (ma non per questo meno fisiologico) nella fase attuativa del disegno legislativo, concretizzandosi in questo caso principalmente in interventi “correttivi” delle corti dotate di funzioni di controllo di costituzionalità (Germania, Francia, Portogallo; e, pur con un approccio diverso, Stati Uniti) e attivando una sorta di ri-orientamento delle scelte legislative, che vengono

ricalibrate in funzione della “pressione” esercitata dai casi concreti attraverso il canale giurisprudenziale. In tal senso, particolarmente significativi appaiono il caso tedesco, in cui il ruolo della giurisprudenza nell’individuare il concreto “verso” e punto di equilibrio del bilanciamento da operare tra obiettivi securitari e garanzie individuali viene formalmente affermato a livello legislativo (p. 115-122); o il caso inglese (p. 74), l’ordinamento “pioniere” e soggetto alle più significative riforme legislative, rispetto al quale la capacità della giurisprudenza di “innescare cambiamenti” a livello legislativo soprattutto attraverso un utilizzo sistematico del parametro della proporzionalità della disciplina e della effettività delle tutele (p. 110).

Significativamente, nelle Considerazioni conclusive l’Autrice riconosce che nel contesto dell’Unione europea «chi ha funto da guardiano alla salvaguardia di questi principi sono state le Corti, piuttosto che i Parlamenti, laddove le prime sono intervenute dovendosi farsi carico di una non certo desiderata funzione, che potremmo definire di supplenza» (p. 261). Sarebbe stato interessante svolgere ulteriormente il richiamo alla funzione di supplenza svolta dalla giurisprudenza, anche al fine di chiarire se tale processo debba essere inteso in senso fisiologico e quali siano i limiti – in primis costituzionali – entro cui possa legittimamente svolgersi.

3.2. Il riferimento al ruolo svolto dalla giurisprudenza conduce logicamente alla parola chiave che è stata individuata per esprimere il secondo livello di rilevanza dell’opera – il bilanciamento – che nel contesto analizzato si muove lungo tre direttrici inevitabilmente interconnesse: l’effettività degli strumenti di tutela dei diritti delle persone coinvolte; l’adeguatezza rispetto all’obiettivo repressivo e preventivo in termini di politiche criminali; e l’affidabilità tecnico-scientifica degli strumenti utilizzati a tal fine (in particolare, le informazioni genetiche e le banche dati). In tal senso, la specificità dell’oggetto aumenta la complessità all’interno del quale deve avvenire l’operazione di bilanciamento: in relazione al perimetro degli interessi coinvolti, in quanto la natura “condivisa” delle informazioni genetiche espande in modo imprevedibile – dal punto di vista ad esempio della ricerca dei sospettati di un determinato crimine – il bacino di persone potenzialmente coinvolte al gruppo che viene definito come “famiglia

genetica” (o biologica; p. 251); in relazione agli strumenti di repressione e prevenzione di determinati crimini, che possono arrivare – secondo una pratica incompatibile con la cultura giuridica delle democrazie pluraliste ma adottate in Stati autoritari (p. 255) – fino alla istituzione di database genetici comprendenti i profili di un’intera popolazione nazionale; in relazione alle finalità dell’utilizzo, che – proprio in ragione della natura delle informazioni genetiche e dei loro supporti biologici – possono espandersi anche oltre gli obiettivi di politica criminale o prevenzione di atti di terrorismo, ponendo in forte rischio la *privacy* e la libertà intesa quale autodeterminazione della persona (p. 175; e p. 254 nelle Considerazioni conclusive); infine, in relazione ai costi, intesi in senso etico-valoriale, della biologizzazione della sicurezza, in termini tanto di diritti individuali (rischio di derive deterministiche o discriminatorie) quanto di idea di società che un determinato ordinamento giuridico vuole realizzare (p. 256-257).

Attraverso il prisma della tensione verso un ragionevole bilanciamento riemerge con forza la natura pienamente costituzionale delle questioni affrontate dall’opera, giungendo – quanto meno a parere di chi scrive – a coinvolgere la capacità stessa di un ordinamento costituzionale di inglobare e metabolizzare l’elevato livello di conflittualità sociale – e la corrispondente esigenza di sicurezza – che le nuove tecnologie contribuiscono ad acuire (p. 256): fino a dove possono legittimamente spingersi le politiche di sicurezza in uno stato costituzionale di diritto? In altre parole, fin dove può spingersi una politica e una giustizia genetiche senza provocare una irreversibile mutazione del DNA costituzionale di un ordinamento? In tal senso, appare particolarmente condivisibile la riflessione operata dall’Autrice, secondo la quale «il linguaggio costituzionale è chiamato ancor di più a privilegiare una dimensione della sicurezza “complementare” e accessoria a quella della libertà» (p. 258).

3.3. Se tale obiettivo, quanto meno nelle democrazie pluraliste contemporanee, può dirsi comune, differenziati si presentano i percorsi normativi tratteggiati dai diversi ordinamenti per raggiungerlo. Gli ordinamenti analizzati (Capitoli III e IV) esprimono infatti una pluralità di approcci normativi, i quali però – analizzati nel loro sviluppo in action (p. XXI) – svelano una comune tendenza alla dinamicità e fluidità delle loro caratteristiche essenziali. Questo

elemento, oltre a risultare rilevante rispetto alle finalità classificatorie dell'indagine comparata, risulta decisivo anche nella prospettiva di valutare i singoli ordinamenti alla luce della loro capacità di armonizzare le rispettive discipline ai fini di una piena espressione delle potenzialità dei database di DNA a fini giudiziari, in quanto «la disomogeneità dell'approccio normativo ridurrebbe anche le potenzialità di queste nuove tecnologie» (p. XX).

L'analisi "micro" viene svolta sulla base di una chiara prospettazione degli obiettivi della comparazione e una esaustiva – e convincente – individuazione dei parametri oggettivi che hanno motivato la selezione degli ordinamenti analizzati, oltre all'ordinamento italiano oggetto di uno specifico Capitolo (il IV): il più alto numero di abitanti, il funzionamento delle banche dati da almeno dieci anni e un elevato numero di profili raccolti (Regno Unito, Germania e Francia); l'esistenza di banche dati di ridotte dimensioni (Portogallo); il caso della banca dati più grande a livello mondiale (Stati Uniti) (p. 74-75). Inoltre, tale indagine finisce con l'intrecciarsi – inevitabilmente – con il secondo livello di interesse associato in apertura all'opera commentata, individuato con la parola chiave "bilanciamento" e connesso alle dinamiche tipiche della riflessione costituzionalistica: si afferma infatti che l'analisi comparata non vuole solo proporre una modellistica degli approcci tendenziali in tale ambito, ma mira a individuare le "intenzioni" valoriali e politiche, prima ancora che giuridiche, del legislatore (p. 175).

Senza poter entrare nei dettagli di un'analisi comparata che affronta in modo sistematico quelli che sono gli indicatori fondamentali sulla base dei quali mettere alla prova in termini di compatibilità costituzionale, affidabilità tecnologica e sostenibilità sociale le scelte politico-legislative effettuate dai diversi ordinamenti (la natura dei reati e delle pene che consentono la raccolta e conservazione; i motivi e le procedure di cancellazione e distruzione dei dati e dei campioni; i tempi di conservazione di questi ultimi e i criteri di esclusione dalle banche dati, p. 71), in termini "di sistema" sembra emergere un evidente processo di convergenza degli approcci, che tende a diluire – nei diversi ordinamenti – quelle scelte di politica criminale connotate rispettivamente da un obiettivo fortemente securitario (come si presentava il modello britannico originario) o, al contrario, marcatamente garantista rispetto ai diritti delle persone

(paradigmatica in tal senso l'evoluzione del sistema portoghese e, in forma diversa, anche francese). In tale dinamica, l'approccio italiano rappresenta l'esempio più recente, in termini cronologici, ma che risulta più difficilmente classificabile in quanto manca ancora una sufficiente esperienza applicativa (p. 247), tenuto conto della persistente inerzia che ha portato ad esempio all'istituzione della Banca dati nazionale del DNA solo nel 2016 (p. 243). Occorrerà, quindi, come sottolineato dall'Autrice, attendere la piena operatività del modello delineato dal legislatore italiano, che viene comunque associato agli ordinamenti "maggiormente garantisti" (p. 247, il riferimento è a Portogallo e Francia), nonostante alcune scelte relative ad esempio ai casi di cancellazione d'ufficio dei profili del DNA possano rischiare di riproporre le medesime aporie provocate dal modello britannico "originario" e che hanno condotto alla pronuncia *Marper v UK* della Corte EDU (p. 244-246).

Un significativo elemento che accomuna i percorsi di adattamento dei diversi modelli nazionali verso la comune aspirazione ad un equilibrio tra esigenze contrapposte è senz'altro rappresentato dal ruolo svolto dalla rispettiva giurisprudenza, la quale – pur entrando in relazione con approcci originariamente caratterizzati da un bilanciamento differenziato e financo opposto – finisce con il produrre una sorta di circolo normativo con le scelte politiche operate dal legislatore. Pertanto, la tassonomia proposta nelle Considerazioni conclusive, opportunamente qualificata come "in movimento", risulta decisamente influenzata dall'apporto del formante giurisprudenziale in funzione di equalizzatore dei bilanciamenti operati a livello legislativo: ciò avviene nel senso di temperare le originarie aspirazioni "universaliste" del modello britannico e dell'attuale sistema statunitense, caratterizzato da un rafforzamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie applicate all'attività investigativa, di controllo e prevenzione che sembra tendere verso la realizzazione di una *over surveillance society* (p. 260); di rafforzare il contro-interesse della efficacia e affidabilità di tali sistemi di controllo e prevenzione all'interno del modello "ipergarantista" (Portogallo), anche quando connotato da una dimensione "emergenziale" causata dal terrorismo, come nel caso francese, la cui applicazione deve comunque rispondere ai canoni della proporzionalità (cfr. *Conseil Constitutionnel*, p. 129-130); o, infine, nel modello "ponderato", tipico del sistema tedesco,

nel quale viene attribuito un ampio margine di valutazione al giudice del caso concreto al fine di individuare il “giusto” equilibrio tra esigenze securitarie e tutela della *privacy* e autorizzare – secondo lo schema della delega di bilanciamento in concreto – l’inserimento delle informazioni nel database in assenza del consenso dell’interessato (p. 115-117), al quale possono essere sussunti anche la più recente legislazione inglese e l’approccio italiano, pur in attesa di una sua validazione nel medio-lungo periodo (p. 261).

Un ulteriore dato rilevante, che pare trasferibile anche al livello “macro” dell’indagine, è rappresentato dall’emersione di ciò che nell’opera si definisce come “spartiacque oceanico” (p. 175) tra approccio europeo e modello statunitense, alla determinazione del quale contribuisce il diverso atteggiamento delle corti europee – della Corte EDU in particolare – rispetto a quello adottato dalla Corte Suprema: se infatti, il principio enunciato in *Marper*, secondo cui sussiste «una violazione del rispetto della vita privata una raccolta indiscriminata di dati genetici, seppur per finalità legate all’attività giudiziaria, relativamente al mantenimento per un tempo indefinito di profili di persone sospettate della commissione di determinati reati, ma non condannati» (p. 175), è stato metabolizzato – pur se attraverso scelte operative e normative diversamente modulate – a livello europeo, tali esigenze non sono state recepite nella giurisprudenza della Corte Suprema statunitense (p. 164 ss.).

4. In conclusione, dopo aver cercato di porsi in dialogo ricettivo rispetto ai tre livelli di rilevanza ricavabili dalla lettura dell’opera, non si può che concordare con l’affermazione secondo cui uno studio in materia biogiuridica non possa non fondare la propria impostazione metodologica e contenutistica sul riconoscimento di un ineliminabile – e, a parere di chi scrive, fisiologico – rapporto di coesistenza tra scienza e diritto. Tale relazione è destinata a condizionare tanto il momento della produzione della norma giuridica in ambiti connotati da un elevato e costante grado di innovazione tecnologica, conducendo parte della dottrina giuridica a declinare tale fenomeno in termini di co-produzione¹, quanto lo studio di tale ambito

¹S. Rodotà - M. Tallacchini, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, 2010, p. LI.

Simone Penasa

Recensione a L. Scaffardi, Giustizia genetica e tutela della persona. Uno studio comparato sull'uso (e abuso) delle Banche dati del DNA a fini giudiziari, Padova, CEDAM, 2017

giuridico, che è chiamato ad adeguare i propri metodi e apparati concettuali alla specificità dell'oggetto di analisi. In tal senso, il metodo comparato, come avvenuto nel caso dell'opera con la quale si è dialogato nel presente scritto, può arricchire la “cassetta degli attrezzi” del giurista, sia dal punto di vista descrittivo, nel senso di una tassonomia fondata su un approccio interdisciplinare e in action, sia dal punto di vista normativo, potendo enucleare una serie coerente di indicatori e parametri in grado di orientare de iure condendo i diversi soggetti che partecipano al processo di produzione normativo in contesti tecnologicamente connotati. La sfida che si pone al giurista, quindi, è quella che conduce alla definizione di un “diritto nuovo” (251), capace di metabolizzare la duplice natura della dimensione scientifica, non più mero oggetto ma anche potenziale strumento di regolazione², e la fisiologica pluralità delle fonti di produzione normativa, alla quale il formante giurisprudenziale e quello scientifico partecipano in modo non alternativo o oppositivo ma sussidiario e integrato alla fonte legislativa.

² Per tutti, R. Brownsword - M. Goodwin, *Law and the Technologies of the Twenty-First Century: Text and Materials*, Oxford, 2012.